



## Il Blog di Stefano D'Auria

[Home](#) [Profilo](#) [Contatti](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Diritto](#) » [Il Blog di Stefano D'Auria](#) » [Diritto civile](#) » [La Cassazione di nuovo sulle clausole vessatorie](#)

12 aprile 2010

# La Cassazione di nuovo sulle clausole vessatorie



La Cassazione ([Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2010, n. 6481](#)) torna a pronunciarsi in merito alla vessatorietà delle clausole contrattuali volte a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori.

Nel caso di specie, riguardante un corso di modellismo sartoriale e industriale, l'organizzatore del corso (professionista) aveva inserito nel contratto due clausole particolarmente gravose nei confronti degli allievi (consumatori):

- la prima comportava la rinuncia alla facoltà di recesso e l'assunzione da parte dell'allievo dell'impegno di corrispondere comunque all'istituto organizzatore del corso l'intera tassa di frequenza, anche nel caso di recesso anticipato;
- la seconda, invece, prevedeva il potere dell'istituto di modificare le modalità di svolgimento del corso.

A riguardo, i giudici di legittimità ribadiscono, in generale, che il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista deve essere valutato innanzitutto alla luce del principio generale di cui all'art. 1469 bis c.c., comma 1 (attualmente trasposto nell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo), per cui vanno ritenute abusive le clausole che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Inoltre, la suddetta valutazione di abusività va effettuata anche con riferimento alla presunzione di vessatorietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma dell'art. 1469 bis c.c. (attualmente corrispondete al comma 2 dell'art. 33 del Codice del Consumo).

Quindi, quanto alla prima delle due clausole sopra ricordate, va rilevato che questa sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, sia o non sia assistito da un giustificato motivo, venendo così implicitamente a riservare al professionista – che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole – un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti nell'art. 1469 bis c.c., nn. 5 e 7. Tutto ciò, per di più, per di più senza che l'entità della

art. 107 L.F., art. 118 L.F., art. 492-bis c.p.c., atti di liquidazione, beni fallito, cassazione, chiusura del fallimento, **clausole vessatorie**, codice del consumo, **consumatori**, **curatore fallimentare**, D.L. 83/2015, danno, **fallimento**, fornitore, foro del consumatore, furto d'identità, leasing di godimento, leasing e fallimento, leasing traslativo, liquidazione, liquidazione, phishing, **portale vendite pubbliche**, pratiche commerciali scorrette, procedure concorsuali, procedure fallimentari, prodotti difettosi, produttore, PVP, rent to buy, responsabilità, ricerca beni fallito, ricerca telematica beni fallito, **risarcimento**, sentenza, simulazione della quietanza, sovraindebitamento, spese di consegna, tour

somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso – che viene sostanzialmente ad integrare una penale – trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista.

Infatti, ai sensi dei nn. 5 e 7 dell'art. 1469 bis c.c. (art. 33 Codice del Consumo) si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere, nonché di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto e consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto.

La seconda clausola, invece, appare in contrasto con l'art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 11 (leggi art. 33, comma 2, lett. m), che presume abusive le clausole che consentono al professionista di modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio, senza un giustificato motivo, che deve essere indicato nel contratto.

La pronuncia in oggetto, pur non apportando rilevanti novità rispetto ai principi già noti e operanti in tema di clausole vessatorie, appare comunque importante soprattutto come monito ai molteplici organizzatori privati di corsi professionali che frequentemente inseriscono nei propri contratti clausole simili a quelle sulle quali si è abbattuta la scure dei giudici della Suprema Corte.

Letture: **12910** | Commenti: **2** |



## 2 Commenti a "La Cassazione di nuovo sulle clausole vessatorie"

1.  **laila** scrive:

Scritto il 27-1-2014 alle ore 16:24

mi e successo ugualmente con la Wall Street institute di rimini mi hanno messo nel contratto clausola n°2 "Il presente Contratto è stato stipulato Presso i locali della società con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui agli artt.64 e ss del digs 206/05"

io ho firmato in buona fede e quando ho chiesto il diritto di recesso dopo 4 giorni e prima che inizia il corso mi hanno detto che non potevo

2.  **Casimiro Mondino** scrive:

Scritto il 24-7-2014 alle ore 10:29

è imbarazzante rilevare che nel 2010 la Cassazione non si sia accorta che l'articolo 1469-bis dopo l'entrata in vigore del decreto legge 20/2005 è stato "sostituito" (con tutti gli articoli compresi da 1469-bis a 1469-sexies) da un nuovo articolo 1469-bis che impone di utilizzare il codice del consumo o norme di diritto più favorevoli al consumatore nelle cause in cui un consumatore è parte. Quindi dal 2005 non è più possibile riferirsi al vecchio articolo 1469-bis (che scompare per lasciare il posto al nuovo a far data dalla data di promulgazione) ed è l'articolo 33 del codice del consumo a dover essere

operator, vacanza rovinata, vendita a distanza, vendita telematica, vendite telematiche

**PER APPROFONDIRE** [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ▶



**NOVITA'**

[Il Quotidiano Giuridico](#)

AA.VV.

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

~~€ 250,00~~ +IVA (-52%) **€ 118,80** +IVA



[Commentario breve al Codice Civile](#)

Cian Giorgio

Cian Giorgio, Trabucchi Alberto

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 320,00~~ (-15%) **€ 272,00**



[Collana "Formulari commentati del processo civile" \(3 volumi\)](#)

Consolo Claudio, Ferro Massimo,

Mariconda Vincenzo, Pototschnig Paolo

Editore: **Ipsa**

~~€ 480,00~~ (-25%) **€ 360,00**



[Ricorso civile per cassazione](#)

Cons. Domenico Chindemi

Editore: **Altalex Editore**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 49,00~~ (-20%) **€ 39,00**



**NOVITA'**

[Agenda legale 2020](#)

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

citato. Questa è la principale se non unica ragione dei problemi della giustizia italiana: l'ignoranza della legge da parte di giudici ed avvocati (addirittura la Cassazione compie un errore cosimarchiano);

### Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

€ 54,00 (-50%) € 27,00



[eBook - GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla Privacy.](#)

Marini Paolo

Editore: **Ipsos**

Anno: 2018

Versione eBook

€ 14,90 +IVA

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

